



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Prot. n. 309575..GR/04/00

13 GIU. 2016

A.O.O. CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	
IV 5	Anno 2016
Classificazione AFF	
Funzione CACCIA E PESCA	
86671	Data 14/06/2016

Area Decentrata Agricoltura di Frosinone

Area Decentrata Agricoltura di Latina

Area Decentrata Agricoltura di Rieti

Area Decentrata Agricoltura di Roma

Area Decentrata Agricoltura di Viterbo

LORO SEDI

Amministrazione Provinciale di Frosinone
P.zza A. Gramsci, 13 - 03100 Frosinone
PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Amministrazione Provinciale di Latina
Via A. Costa, 1 - 04100 Latina
PEC: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Amministrazione Provinciale di Rieti
Via Salaria, 3 - 02100 Rieti
PEC: urp.provinciarieti@pec.it

Amministrazione Provinciale di Roma
Palazzo Valentini - Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma
PEC: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Amministrazione Provinciale di Viterbo
Via Saffi, 49 - 01100 Viterbo
PEC: provinciavt@legalmail.it

B p.c. Regione Lazio
Segretariato Generale

Direzione regionale programmazione economica, bilancio,
demanio e patrimonio Area Tributi, Finanza e Federalismo

Area Gestione Sostenibile delle
Risorse e Governo del Territorio a
Vocazione Agricola



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola

Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Diversificazione delle Attività
Agricole

Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna
Selvatica

LORO SEDI

OGGETTO: trasmissione procedure su processi verbali di accertamento/contestazione di illeciti amministrativi di competenza della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca alla luce delle disposizioni di cui all'art.7 della L.R. n.17/2015. Rif. Prot n° 271556 del 23 maggio 2016

In allegato alla presente, per dovuta conoscenza ed eventuale seguito di competenza, si trasmettono le procedure transitorie di cui all'oggetto (allegato n° 1) da porre in atto in materia di processi verbali di accertamento/contestazione di illeciti amministrativi alla luce delle disposizioni di cui all'art.7 della L.R. n.17/2015.

Tenuto conto che la Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, parte in causa nei procedimenti di che trattasi, non ha eccepito alcuna riserva nel merito della nota in oggetto richiamata, si invitano i soggetti in indirizzo a voler dar seguito alle procedure in allegato ed in particolare le Amministrazioni provinciali in indirizzo a voler dare ampia diffusione, per competenza di territorialità, dei contenuti delle procedure in parola presso gli organi accertatori e di polizia giudiziaria potenzialmente coinvolti dai processi verbali di che trattasi.

Il Direttore della Direzione
(Dott. Roberto Ottaviani)

Allegato 1

PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R. N° 17/2015

Considerata la riallocazione alle Regioni delle funzioni non fondamentali in materia di caccia, pesca e turismo della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province stabilita dal citato art.7 della L.R. n.17/2015, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca, precedentemente delegate alle dismesse province nel cui territorio sono commesse le violazioni, possono rientrare nella delega ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, come normata dall'art.2 c.1 della L.R. n.30/1994, nel rispetto delle eccezioni e delle modalità esplicitate dalla legge medesima. Motivo per cui, l'autorità amministrativa competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 l. 689/1981, è – salvo i casi espressamente previsti dalla normativa regionale – il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, il quale nell'ambito della propria autonomia può individuare l'organo competente ad adottare il provvedimento.

Nel caso in cui pervengano presso l'amministrazione regionale dei verbali di accertamento in materia di caccia e pesca redatti da soggetti non inquadrati tra gli organi di polizia giudiziaria e quindi non qualificati alla fase contestatoria, verranno redatti e notificati a cura della Direzione Regionale Agricoltura, con il supporto delle Aree competenti in materia, idonei verbali di contestazione riportanti i seguenti contenuti minimi:

- l'indicazione delle generalità e della qualifica di chi redige il verbale, della data e del luogo di compilazione del verbale;
- gli estremi delle generalità del sanzionato (persona fisica e/o persona giuridica) e degli eventuali obbligati in solido;
- la descrizione di quanto accertato, e quindi oggetto della sanzione, già evidenziato nel "verbale di riferimento" ed in particolare di quanto costituisce oggetto dell'illecito, gli estremi della norma violata, della norma sanzionatoria e l'esatta indicazione della data e del luogo in cui è stata commessa la violazione al fine della corretta individuazione dell'autorità amministrativa competente all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 18 L. 689/81;
- la presa d'atto dei contenuti del "verbale di riferimento" di cui devono essere riportati gli estremi identificativi;
- l'indicazione della sanzione pecuniaria (minimo e massimo) e della possibilità di avvalersi, entro 60 giorni dalla notifica, della procedura di oblazione di cui all'articolo 16 della Legge 689/81 con l'importo della somma da pagare per ottenere l'estinzione di qualsiasi obbligo inerente del procedimento sanzionatorio;
- le modalità di pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. 689/81, se consentito, previste dall'art. 6 della L.R. 30/1994;

bonifico bancario

- IBAN IT06N 07601 03200 000082378001, intestato alla Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma;

versamento su conto corrente postale

- 82378001 intestato alla Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma.

Il sanzionato dovrà indicare nella causale di pagamento: l'esatta indicazione dell'organo accertatore, il numero di protocollo e la data del verbale.

- l'autorità a cui effettuare il pagamento od a cui inviare le memorie difensive ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81 con l'esatta indicazione dei termini temporali;
- l'avvertenza che il sanzionato, al fine di evitare i successivi atti ingiuntivi, è tenuto a comprovare, a norma dell'art. 7 comma 1 l.r. 30/1994, l'avvenuto pagamento all'organo accertatore, indicando espressamente l'ufficio e/o il numero di FAX e/o l'indirizzo e-mail/PEC cui deve essere presentata o inviata la prova;
- l'espressa indicazione dell'autorità amministrativa (es. Comune di ...), univocamente individuata, a cui verrà inoltrato rapporto, ai sensi dell'art. 17 l. 689/81, qualora il sanzionato non provi l'avvenuto pagamento entro i termini di legge;
- l'indicazione che alla stessa autorità amministrativa è possibile presentare, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, scritti difensivi e/o richieste di essere ascoltati.
- la firma dei verbalizzanti;

Si evidenzia come l'atto deve essere notificato al trasgressore ed agli obbligati in solido entro 90 giorni dall'accertamento ex articolo 14, comma 2 della Legge 689/1981.

L'eventuale richiesto pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art. 26 l. 689/81) può essere concesso solo dall'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione stessa, e quindi successivamente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. L'art.16 della citata legge prevede espressamente che la sanzione ridotta indicata nel verbale di contestazione, quale misura premiale per una pronta estinzione degli illeciti, debba essere pagata entro sessanta giorni e pertanto non può essere ulteriormente dilazionata o rateizzata.

Copia di tutti i processi verbali, debitamente notificati, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie i cui proventi sono devoluti alla Regione, verranno trasmessi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. 30/1994, alla struttura regionale competente in indirizzo. La stessa struttura provvederà al successivo inoltro Informativo alle Direzioni Regionali competenti per materia, per eventuali ulteriori seguiti previsti dalle singole norme di settore.

Secondo quanto disposto dal precitato art. 5 comma 1 l.r. 30/1994, nel caso in cui il sanzionato abbia comprovato l'avvenuta conciliazione (ai sensi dell'art. 7 comma 1 l.r. n. 30/1994), la documentazione attestante il pagamento verrà trasmessa unitamente al verbale. Nel caso in cui, invece, decorsi i termini di legge, il sanzionato non si sia avvalso – laddove prevista – della facoltà di pagamento in misura ridotta, il verbale sarà trasmesso unitamente al rapporto di mancato pagamento.

Ai processi verbali che prevedono sanzioni amministrative i cui proventi siano destinati ad amministrazioni diverse (Comuni, Stato, ecc.) non si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 30/1994 e pertanto gli stessi non devono essere inviati alla Regione.

Alla luce delle disposizioni contenute nel **novellato art. 10 l.r. 30/1994**, si comunica che per i verbali notificati successivamente al 1° maggio 2013, qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 e successive modifiche, i proventi sono introitati direttamente dall'amministrazione regionale, mentre quelli derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 18 della l. 689/1981 e successive modifiche, sono riscossi direttamente ed in misura integrale dall'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento ingiuntivo, per poi essere riversati alla Regione nella misura stabilita dalla legge, pari al 50%.

Qualora nel processo verbale di accertamento/contestazione sia stata indicata un'autorità amministrativa diversa da quella competente per legge, alla luce delle disposizioni di cui alla L.R. 17/2015, le Amministrazioni Provinciali dovranno provvedere alla tempestiva trasmissione di copia del verbale, della documentazione comprovante l'avvenuta notifica, del rapporto di cui all'art. 17 l. 689/81 e degli eventuali scritti difensivi, al Comune competente, come individuato ai sensi dell'art. 2 l.r. 30/1994, assicurando il diritto alla difesa dei sanzionati.

Nel caso in cui nel processo verbale di accertamento/contestazione **siano state riportate delle modalità di pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. 689/81** diverse da quelle indicate al punto relativo agli elementi essenziali contenuti nel verbale, **le somme eventualmente introitate dall'amministrazione titolare dovranno essere prontamente riversate alla Regione.**